

N. **85247/2008** R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**XII SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.

dott. Alfonso Tinto, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 85247/08 R.G. ;

**TRA**

**PISANO RENATO**, quale amministratore p.t. del **CONDominio di VIA MONTE DI DIO** n.4, in Napoli, c.f.80071700639, rappresentato e difeso dall' avv. Antonello Romano (c.f. RMN NNL 64L25 F8390), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.Doria n.130, p.e.c.: antonello.romano@pec.it

**- PARTE OPPONENTE-**

**E**

**BRUMA COSTRUZIONI 2000 S.R.L.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Sant'Antimo alla Via S.Marino n.4, c.f.03804871212, rappresentata e difesa dall'Avv.Francesco Ronga (c.f RNGFNC63T10I293W), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in





Sant'Antimo            alla            Via            A.Moro            n.21,            p.e.c.:  
francescoronga@avvocatinapoli.legalmail.it

**- PARTE OPPOSTA -**

**Conclusioni** come da comparse conclusionali, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo sia i verbali di causa. Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Frattamaggiore, emetteva Decreto Ingiuntivo n. 404/07, depositato in data 19/07/2007 con il quale si ingiungeva al Condominio relativo al fabbricato sito in Napoli alla Via Monte di Dio n.4, in persona dell'amministratore p.t., il pagamento della somma di € 6.059,05, dovuta per la causale di cui al ricorso oltre agli interessi legali codicistici, a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e decreto fino all'effettiva corresponsione nonché le spese del procedimento.

Con atto notificato in data 14/04/2008 proponeva opposizione a tale decreto ingiuntivo il Condominio via Monte di Dio che conveniva in giudizio, innanzi





al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore la Bruma Costruzioni 2000 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, per sentir revocare il decreto ingiuntivo n.404/2007. e condannare la Bruma Costruzioni 2000 s.r.l. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

Si costituiva tempestivamente la Bruma Costruzioni 2000 s.r.l. eccependo la infondatezza della opposizione al decreto monitorio nonché, in via del tutto subordinata, sentir accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare il convenuto condominio al pagamento della somma di complessivi Euro 6.059,05 per i lavori documentati nella procedura monitoria, oltre interessi e rivalutazione.

Disposto ed espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Bruma Costruzioni 2000 srl nonché la prova testimoniale, rassegnate le rispettive conclusioni, all'udienza del 9/11/2015 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

~~~~~

Preliminarmente va evidenziato che la causa è stata sufficientemente istruita sia mediante la documentazione versata in atti dalle parti che gli espletati mezzi istruttori e che, pertanto, sulla base degli stessi, può essere decisa.

Orbene, tali essendo le posizioni assunte dalle parti, ritiene il giudicante che l'opposizione così come proposta debba essere accolta nei termini e nei limiti sotto esplicitati.





Dall'esame della preliminare eccezione sollevata dall'opponente circa l'improponibilità della domanda proposta con il ricorso per d.i. dalla Bruma Costruzioni 2000 s.r.l., avanti al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore, si rileva che nell'art.21 “*CLAUSOLA COMPROMISSORIA*”, del Contratto di Appalto, sottoscritto inter partes, in data 2/5/2006, depositato in atti, è previsto espressamente che : “*Ogni controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto sarà decisa da un comitato composto da tre membri, il quale agirà secondo le norme dell'arbitrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n.25; due arbitri saranno nominati uno per ciascuno, dall'Appaltatore e dalla Committente ed il terzo di gradimento di entrambi. Il Comitato Arbitrale così costituito delibera da amichevole compositore, senza termini e formalità di legge, secondo equità; le sue deliberazioni di intendono integrative della volontà contrattuale e non saranno possibili impugnative. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta amichevolmente, resta convenuto che il Foro competente sarà quello del Tribunale di Napoli*”.

Ebbene, in virtù di tale clausola, non v'è dubbio che la controversia in esame vada devoluta alla cognizione del Collegio arbitrale e non può essere, dunque, decisa dal giudice ordinario.

Com'è noto, la clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma mantiene ferma la competenza del Collegio Arbitrale in merito al giudizio di opposizione.





Rimane, infatti, nella facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. Se tempestivamente proposta, come nel caso in esame, l'eccezione impone conseguentemente al giudice la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (in caso di arbitrato rituale), ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda, in caso di arbitrato libero o irrituale (*ex plurimis*, Trib.Napoli Nord Sent.n.194/16; Trib. Modena, 29/01/2014, n. 109; Cass. Civ., 20 febbraio 2015, n.3464; Trib. Savona, 04/03/2014 sez. II; Trib. Palermo, 14 marzo 2013; Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265; Trib. Nola, Sez. II, 13 marzo 2007; Trib. Bari, sez. II, 20 febbraio 2006, n. 420, Trib. Padova, 30 maggio 2005; Cass. 28 luglio 1999 n. 8166; 9 luglio 1989 n. 3246).

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude, cioè, la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Trib. Milano, 23 gennaio 2014, n. 1067; Trib. Modena, 23 maggio 2013, n. 807; Trib. Roma, 30 ottobre 2013 n. 21669; Trib. Trapani, 21/11/2008; Trib. Bari sez. II, 20/02/2006, n. 420).





L'*exceptio compromissi* costituisce, quindi, eccezione non rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve essere proposta a cura della parte che vi abbia interesse, nella comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., a pena di decadenza.

Eccezione di arbitrato che, nel presente giudizio di opposizione, il Condominio di Via Monte di Dio n.4, in persona del suo legale rappresentante, avente la posizione sostanziale di convenuta, ha formulato, espressamente, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

In particolare, la Suprema Corte, anche da ultimo, ha ribadito che in tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede (*ex plurimis*, Cassazione civile sez. II 20 febbraio 2015 n. 3464). Si tratta di un principio consolidato perché già precedentemente la Corte di legittimità aveva affermato che *il collegio arbitrale, al quale, con una clausola compromissoria, siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere in modo onnicomprensivo anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto* (*ex multis*, Cass. Civ., sez. II 20 giugno 2011 n. 13531).





Per l'effetto di quanto sopra va dichiarata con sentenza (Cass. 21.8.2012, n. 14594) l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente caducazione per nullità del decreto ingiuntivo opposto.

La trattazione delle altre argomentazioni ed eccezioni poste dalle parti restano, invece, escluse dalla decisione della presente opposizione perché il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, esaurendo, in tal modo, la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione restando ad esso preclusa ogni altra decisione (cfr. Cass. 12 febbraio 1998, n. 1485; Cass. 16 marzo 1999, n. 2352; Cass. 26 luglio 2001, n. 10206).

Le spese di lite, sussistendo giusto motivo, quale l'esistenza di una clausola compromissoria, che non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma ne determina la caducazione in caso di *exceptio compromissi*, vanno interamente compensate tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.85247/08 R.G., promossa da Pisano Renato nella qualità di amministratore p.t. del condominio di Via Monte di Dio n.4, Napoli, contro Bruma Costruzioni 2000 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:





- 1) Accoglie il ricorso e dichiara l'incompetenza funzionale del giudice adito per essere competente il Collegio arbitrale;
  - 2) dichiara la nullità e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.404/07 emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Frattamaggiore, depositato in data 19/07/2007;
  - 3) Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi del giudizio.
- Così deciso in Napoli, in data 12/05/2016.

IL GIUDICE ONORARIO

*Avv. Alfonso Tinto*

